

REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

Articolo 19
Procedimento di dichiarazione della decadenza
dall'assegnazione

1. Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale, l'ente proprietario o delegato avvia il procedimento di decadenza dall'assegnazione in contraddittorio con l'interessato comunicandogli le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti e assegnandogli un termine non superiore ai trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e documentali.
2. Decorso detto termine, l'ente richiede il parere della commissione di cui all'articolo 33, comma 5, lett. b) della legge regionale, alla quale invia tutta la documentazione relativa all'accertamento e le controdeduzioni dell'interessato, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.
3. La commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando all'ente delegato un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere
4. La commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della citata documentazione e controdeduzioni.
5. L'ente provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione entro trenta giorni dal ricevimento del parere obbligatorio di cui all'articolo 33 della legge regionale, comunicandola all'interessato.